

N. 10 / 18

MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO
COMUNALE

Tenero, 29 ottobre 2018

Preavviso: gestione, petizioni

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Premessa

Con una mozione del 12 aprile 2018, la Consigliera comunale Barbara Bacchi, tenuto conto dei grandi cambiamenti a livello di popolazione, che hanno conseguentemente aumentato il numero di cittadini e il carico di lavoro tanto all'Esecutivo quanto al Legislativo, ha proposto di valutare una modifica del Regolamento organico comunale (ROC).

In particolare, effettuando un confronto con alcuni Comuni limitrofi, è emersa la necessità di adeguare gli onorari e le indennità.

Situazione attuale

La situazione si presenta attualmente nel modo seguente:

Articolo 28 – Onorari (117 LOC)

¹Ai municipali sono dovuti i seguenti onorari:

<i>sindaco</i>	<i>fr. 10'000.- annui</i>
<i>vicesindaco</i>	<i>fr. 7'000.- annui</i>
<i>municipali</i>	<i>fr. 5'000.- annui</i>

²Ai municipali è inoltre dovuta un'indennità di fr. 50.- per ogni seduta di municipio e di consiglio comunale.

Articolo 29 – Indennità e spese (117 LOC)

¹E' dovuta un'indennità di seduta di fr. 50.--:

- a) a ogni consigliere comunale per ogni seduta di consiglio comunale o di sue commissioni;
- b) a ogni membro di commissioni municipali, per ogni seduta di commissioni ufficialmente istituite.
- c) a ogni membro d'ufficio elettorale, per ogni mezza giornata d'apertura del seggio.

²La stesura di un rapporto commissionale e il verbale del segretario di una commissione equivalgono ad una seduta.

³Per missioni fuori comune autorizzate dall'organo di appartenenza, ai membri del municipio, del consiglio comunale e delle commissioni municipali é dovuto il rimborso delle spese effettive di vitto, pernottamento e trasporto, secondo i criteri applicati ai dipendenti comunali.

Proposte di modifica

Tenuto conto delle proposte di modifica della Consigliera comunale Barbara Bacchi, il Municipio ha valutato un adeguamento degli onorari e delle indennità, nel seguente modo (modifiche in **rosso**):

Articolo 28 – Onorari (117 LOC)

¹Ai municipali sono dovuti i seguenti onorari **annuali**:

sindaco	fr.	4.-/pro capite
vicesindaco	fr.	3.-/pro capite
municipali	fr.	2.-/pro capite

²Ai municipali è inoltre dovuta un'indennità di fr. **70.-** per ogni seduta di municipio e di consiglio comunale.

³**Per il calcolo dell'onorario fa stato il numero di residenti al 31.12 dell'anno precedente.**

Articolo 29 – Indennità e spese (117 LOC)

¹E' dovuta un'indennità di seduta di fr. **70.-**:

- a) a ogni consigliere comunale per ogni seduta di consiglio comunale o di sue commissioni;
- b) a ogni membro di commissioni municipali, per ogni seduta di commissioni ufficialmente istituite.
- c) a ogni membro d'ufficio elettorale, per ogni mezza giornata d'apertura del seggio.

²La stesura di un rapporto commissionale e il verbale del segretario di una commissione equivalgono ad una seduta.

Regolamento comunale di Tenero-Contra

del 14 dicembre 2009,

in applicazione della legge organica comunale (LOC), del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e dei relativi decreti di applicazione.

Titolo I Generalità

Articolo 1 – Nome e territorio (4.1 LOC e 2 RALOC)

¹Il nome del comune è Tenero-Contra.

²Il comune comprende le seguenti frazioni: Contra-Sotto, Campeï, Reggia e Costa.

³Tenero-Contra è comune capoluogo del circolo della Navegna, nel distretto di Locarno, confinante giurisdizionalmente con i comuni di Mergoscia, Gordola, Locarno, Minusio e Brione s/Minusio.

Articolo 2 – Stemma (8 LOC)

¹Lo stemma di Tenero-Contra rappresenta, su fondo rosso, un grappolo d'uva con foglia di colore blu e forbici di colore bianco.

²Lo stemma è stato adottato dall'assemblea comunale del 10 marzo 1940.

RAFFIGURAZIONE STEMMA

Articolo 3 – Parità dei sessi (7.3 Cost. cant.)

Le denominazioni usate nel presente regolamento per indicare cariche e funzioni si intendono sia al maschile sia al femminile.

Titolo II Petizioni

Articolo 4 – Diritto alla risposta (8, I Cost. cant.)

¹Chi rivolge petizioni al comune o ai suoi organi ha diritto di ricevere risposta entro un termine ragionevole, comunque entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

²E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente con atti amministrativi.

³Chi è insoddisfatto di risposte ricevute dall'amministrazione comunale può rivolgere una petizione al municipio.

⁴Se la petizione non precisa altro recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.

Articolo 5 – Esame di competenza

¹Le petizioni genericamente rivolte al comune sono esaminate dal municipio.

²Il municipio, se riconosce la petizione di competenza del consiglio comunale e non intende presentare messaggi, la trasmette alla commissione delle petizioni.

³Le petizioni indirizzate al consiglio comunale sono trasmesse dal presidente, se riconosce la competenza, alla commissione delle petizioni, altrimenti al municipio.

⁴Se la petizione non riguarda competenze comunali é trasmessa alle autorità competenti, informando i firmatari dell'avvenuta trasmissione.

Articolo 6 – Esame di merito

¹La commissione delle petizioni può proporre al consiglio comunale una semplice risposta alla petizione o risoluzioni di sua competenza.

²Il municipio ha diritto di esprimersi sulle conclusioni della commissione; la procedura è analoga a quella per le mozioni.

³L'esame di petizioni da parte del consiglio comunale è sempre pubblico; il municipio può rendere pubblica, all'albo comunale o in altri modi, la sua risposta a petizioni di interesse pubblico o con firme raccolte pubblicamente.

Titolo III Organizzazione politica

Capitolo I – Consiglio comunale

Articolo 7 – Composizione (9.3, 42.1 e 43 LOC)

Il consiglio comunale è composto di 25 membri.

Articolo 8 – Decadenza dei crediti (13.3 e 42.2 LOC)

In mancanza di una diversa decisione del consiglio comunale, i crediti di cui all'art. 13 cpv. 1 lett e) e g) LOC decadono se l'opera non é iniziata entro 3 anni dalla concessione.

Articolo 9 – Ufficio presidenziale (48 LOC e 6 RALOC)

¹L'ufficio presidenziale è composto da un presidente, da un vicepresidente e da due scrutatori.

²In caso di assenza del presidente, lo stesso é supplito dal vicepresidente; in sua assenza, dallo scrutatore più anziano per carica, subordinatamente per età.

Articolo 10 – Sessioni ordinarie (49 LOC)

¹La prima sessione ordinaria si apre l'ultimo lunedì di aprile; la seconda sessione ordinaria il secondo lunedì di dicembre

²E' fatta salva la convocazione in altre date, nei limiti di legge.

Articolo 11 – Luogo (52 LOC)

Le sedute si tengono nella sala del consiglio comunale.

Articolo 12 – Dibattito (28 e 55 LOC)

¹Ogni consigliere comunale può prendere la parole due volte sullo stesso oggetto; solo per fatto personale, a giudizio del presidente, può prendere la parola una terza volta.

²I relatori della commissione e i municipali che intervengono a nome del municipio possono prendere la parola anche più di due volte per rispondere a terzi.

³Il presidente, se interviene oltre quanto richiesto dalla direzione neutrale del dibattito, deve cedere temporaneamente la presidenza a chi lo sostituisce per assenza.

Articolo 13 – Pubblicità dei dibattiti (26 LOC, 8 RALOC)

Il presidente, sentiti se possibile l'ufficio presidenziale e i capigruppo, decide circa i posti da riservare in sala a giornalisti o altri richiedenti, l'autorizzazione di registrazioni audiovisive e ogni altra misura per la pubblicità dei dibattiti.

Articolo 14 – Funzionamento (art. 55 LOC e 6 RALOC)

¹All'inizio di ogni seduta il segretario comunale procede all'appello nominale dei consiglieri comunali.

²Il presidente apre su ogni oggetto la discussione, per permettere ai consiglieri di presentare e discutere proposte di sospensione o rinvio.

³Durante la discussione di merito possono essere presentati e discussi emendamenti, nei limiti di legge.

⁴Esaurita la discussione il presidente passa alle votazioni sui singoli punti e sul complesso.

Articolo 15 – Sistemi di voto (28.4 e 60 LOC, 9 RALOC)

¹Quando non sia altrimenti stabilito dalla legge, il voto in materia di nomine e di attinenza comunale avviene per alzata di mano.

²Il presidente stabilisce l'ordine in cui votare le proposte eventuali; in caso di parità di voti nelle votazioni eventuali, decide la sorte.

Articolo 16 – Verbale delle discussioni (24, 29.2 e 62 LOC, 7.2 RALOC)

¹Il riassunto essenziale delle discussioni è verbalizzato a parte e trasmesso ai consiglieri, di regola con la convocazione della seduta successiva.

²All'inizio di ogni seduta si esamina il verbale delle discussioni della seduta precedente non ancora approvato.

³Di osservazioni si prende nota nel nuovo verbale delle discussioni, senza metterle ai voti; sono invece messe ai voti contestazioni puntuali e le proposte di riscrivere e rimandare alla prossima seduta tutto il verbale o parte di esso.¹

Articolo 17 – Interrogazioni (65 LOC)

¹Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

²Il municipio è tenuto a rispondere per scritto nel termine di un mese all'interrogante; in tale modo la procedura si conclude, salvo il diritto di presentare interpellanza o mozione sul medesimo oggetto.

¹ Nuovo cpv. in vigore dal 17 agosto 2010

³Il municipio, se l'interrogante ne fa richiesta o se giudica di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.

Articolo 18 – Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei Comuni (41, 42 Cost.)

¹L'esercizio del diritto di referendum dei comuni in materia cantonale è delegato al municipio.

²Il consiglio comunale può vincolare il municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum o a ritirarne l'adesione; la proposta deve passare per una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge, oppure – se il Consiglio comunale già siede nei termini utili per altri oggetti – essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri e presentata almeno 14 giorni prima della seduta.

Capitolo II – Commissioni del consiglio comunale

Articolo 19 – Commissioni permanenti (68, 69 LOC)

¹Le commissioni delle petizioni, dell'edilizia e di revisione ACAP sono commissioni permanenti, analogamente alla commissione della gestione.

²Riservato quanto disposto dall'art. 172 cpv. 3 let. b LOC, la commissione delle petizioni preavvisa:

- a) le dimissioni sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adottare o modificare regolamenti, convenzioni e statuti;
- d) le autorizzazioni a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) le petizioni dirette al consiglio comunale.

³Riservato quanto disposto dall'art. 172 cpv. 3 let. b LOC, la commissione edilizia preavvisa:

- a) le proposte di opere pubbliche e i relativi crediti;
- b) le proposte in materia di regole edificatorie e di pianificazione del territorio.

⁴La commissione di revisione ACAP preavvisa:

- a) i conti preventivi e consuntivi dell'azienda acqua potabile;
- b) Gli investimenti dell'azienda acqua potabile e i relativi crediti.

Articolo 20 – Composizione (68, 70 LOC)

¹Le commissioni permanenti e speciali, ad eccezione della commissione di revisione ACAP che è composta da 3 membri, sono composte da 7 membri e due supplenti.

²I supplenti sono convocati in casi di mancanza della maggioranza assoluta dei membri.

³Le commissioni possono chiedere al municipio di avvalersi della consulenza di specialisti esterni, fatte salve le competenze in materia di spesa.

Articolo 21 – Presidenza (68.3 LOC)

Ogni commissione nomina ogni quadriennio nel suo seno, alla prima seduta, un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Articolo 22 – Convocazione (68.3 LOC)

¹Le commissioni sono convocate dal presidente tramite la cancelleria comunale con avviso scritto ai membri almeno 7 giorni prima della seduta.

²In caso di urgenza, riconosciuta dalla maggioranza dei membri della commissione, e in caso di aggiornamento dei lavori, per decisione della maggioranza dei presenti, la convocazione può avvenire in termini più brevi.

³La convocazione per la seduta costitutiva è fatta dal municipio, tramite la cancelleria comunale.

Articolo 23 – Verbale e rapporti (71 LOC, 13 RALOC)

¹Le commissioni tengono verbale, steso seduta stante, che deve contenere almeno l'elenco dei presenti e le decisioni.

²Il relatore designato dalla commissione redige il rapporto a sostegno delle conclusioni votate, a nome della commissione o della sua maggioranza. Sono possibili rapporti di minoranza.

³La commissione può decidere che il rapporto sia visto per adesione; in tal caso, ogni commissario ha il diritto di aderire con riserva o soltanto per le conclusioni.

Capitolo III – Municipio e amministrazione

Articolo 24 – Composizione (9.3, 80 e 81 LOC)

Il municipio è composto da 7 membri e da 3 supplenti.

Articolo 25 – Commissioni obbligatorie e facoltative (91 LOC e 39, 1n RALOC)

¹Le commissioni di nomina municipale prescritte per legge sono composte da 7 membri, quando la legge non preveda altrimenti.

² Il municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:

- a) la delegazione tributaria
- b) la commissione scolastica
- c) il delegato in caso di decessi
- d) il delegato comunale nella commissione tutoria regionale

³Il municipio può insediare altre commissioni, decidendo liberamente il numero di membri e la composizione.

Articolo 26 - Perito

¹Il municipio nomina un perito comunale degli immobili, ed un supplente.

²Il perito comunale esegue, nei casi previsti da leggi o su richiesta del municipio, di autorità giudiziarie o di privati, stime, constatazioni e valutazioni di danni.

³La retribuzione del perito è a carico del richiedente; quando non siano applicabili altre tariffe ufficiali, secondo criteri approvati dal municipio.

Articolo 27 – Deleghe (9.4-5 LOC)

¹Il municipio può delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio, e facoltà di spese di gestione corrente.

²Contro le decisioni emesse su delega da parte dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo entro quindici giorni al municipio.²

Capitolo IV – Norme finanziarie

Articolo 28 – Onorari (117 LOC)

¹Ai municipali sono dovuti i seguenti onorari:

sindaco	fr. 10'000.—annui
vicesindaco	fr. 7'000.—annui
municipali	fr. 5'000.—annui

²Ai municipali è inoltre dovuta un'indennità di fr. 50.—per ogni seduta di municipio e di consiglio comunale.

Articolo 29 – Indennità e spese (117 LOC)

¹ E' dovuta un'indennità di seduta di fr. 50.--:

- a) a ogni consigliere comunale per ogni seduta di consiglio comunale o di sue commissioni;
- b) a ogni membro di commissioni municipali, per ogni seduta di commissioni ufficialmente istituite.
- c) a ogni membro d'ufficio elettorale, per ogni mezza giornata d'apertura del seggio.

²La stesura di un rapporto commissionale e il verbale del segretario di una commissione equivalgono ad una seduta.

³Per missioni fuori comune autorizzate dall'organo di appartenenza, ai membri del municipio, del consiglio comunale e delle commissioni municipali é dovuto il rimborso delle spese effettive di vitto, pernottamento e trasporto, secondo i criteri applicati ai dipendenti comunali.

Articolo 30 – Competenze e procedure finanziarie (13.2, 115 LOC e 5 a RALOC)

¹Il municipio può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso del consiglio comunale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di applicazione della LOC.

²Sono inoltre delegate al municipio le competenze dell'art. 13 cpv. 1 lett. e) g) h) e l) della LOC secondo i criteri stabiliti dal regolamento di applicazione della LOC., fino all'importo massimo complessivo di fr. 200'000.—annui.

³Al municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni secondo i criteri stabiliti dal regolamento di applicazione della LOC.

Articolo 31 – Diritti di incasso e di firma (170.2 LOC)

¹Il segretario comunale e il contabile sono autorizzati a riscuotere per cassa e alla firma collettiva col sindaco e col vicesindaco per le operazioni sui conti del comune.

² Nuovo cpv. in vigore dal 17 agosto 2010

²Il municipio può estendere questa facoltà ad altri dipendenti, in supplenza o per incassi o conti determinati.

Articolo 32 – Incasso di pubblici tributi

¹Ai debitori di pubblici tributi, il municipio può applicare tasse di diffida e interessi di mora, analogamente a quanto prescritto dal Cantone in materia di imposte.

²Il municipio può concedere dilazioni di pagamento in casi particolarmente giustificati, o rinunciare alle procedure esecutive o al computo d'interessi, quando gli importi o le possibilità d'incasso sono minimi.

Articolo 33 – Organo di controllo interno (171b LOC)

Il municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

Articolo 34 – Enti autonomi di diritto comunale (193b LOC)

¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²Il consiglio comunale adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. E' applicabile l'art. 193b LOC.

Titolo IV Norme di polizia

Articolo 35 – Prestazioni obbligatorie (181 LOC)

In caso di catastrofi, il municipio può obbligare le persone valide residenti nel comune e non altrimenti necessarie, a prestare i primi lavori urgenti, anche senza remunerazione.

Articolo 36 – Fondi e impianti (107.2c LOC, 25 RALOC)

¹Fondi, opere e impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze di igiene, sicurezza, decoro, e comunque in condizioni tali da evitare disturbo eccessivo a terzi.

²L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore, custode, autore di modifiche o altrimenti è all'origine del disturbo o è in condizione di evitarlo.

³Il municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza, alla loro esecuzione a spese degli obbligati preavvertiti.

⁴In particolare, per importanti motivi di interesse pubblico, il municipio può vietare affissioni su proprietà privata visibili dall'area pubblica.

Articolo 37 – Norme sanitarie e misure profilattiche (107, 2b LOC)

¹Al Municipio è delegato il compito di elaborare, mediante ordinanze municipali, norme sanitarie e misure profilattiche per preservare la salute e la qualità di vita del cittadino.

²Sono riservate le leggi speciali.

Articolo 38 - Molestia pubblica (107.2c LOC, 25 RALOC)

¹Sono vietati i rumori e gli analoghi disturbi molesti inutili.

²Sono vietati, senza autorizzazione del municipio o di altra autorità competente, i rumori e gli analoghi disturbi molesti derivanti da attività inutili, nei giorni festivi o di notte, o nell'abitato se l'attività è fattibile fuori di esso.

³In tutti i casi, la molestia deve essere contenuta nei limiti del possibile.

⁴L'obbligo si estende a chi, come proprietario dei luoghi, gerente, titolare di autorizzazione o persona che trae profitto dall'attività, è in condizione di impedire o limitare la molestia.

⁵In particolare, senza speciale autorizzazione municipale, dalle 23.00 alle 08.00 sono vietati canti, musica e divertimenti che creano disturbo.

Articolo 39 – Contravvenzioni comunali (107.2c LOC, 25 RALOC)

¹Il municipio, fatte salve le competenze speciali di legge e l'azione civile e penale, punisce con la multa chiunque viola obblighi o divieti di cui ai quattro articoli precedenti.

²Di regola, la procedura di contravvenzione è avviata se la violazione continua si ripete nonostante avviso del municipio o – nei casi urgenti, segnatamente in materia di rumori o di pericoli immediati – della polizia. Nei casi di violazione deliberata, segnatamente con danni o schiamazzi, il contravventore è punito anche senza avviso.

³Analogamente è punibile chi, senza essere autorizzato:

- a) manomette o danneggia beni pubblici, in particolare strade, edifici, piantagioni, monumenti, fontane, indicatori stradali, avvisi esposti;
- b) appone manifesti, cartelli o scritte sugli alberi o su opere pubbliche o private altrui;
- c) detiene, introduce, attira o ricovera animali che creano molestia o pericolo, o sporcano il suolo pubblico;
- d) getta mozziconi di sigarette, cartacce o qualsiasi tipo di rifiuti sul sedime pubblico.

Titolo V Uso speciale dei beni amministrativi

Articolo 40 - Tasse

¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. da fr. 40.—a fr. 200.—il mq prelevabile una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a fr. il 10.—il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di distributori automatici, da fr. 40.—fino a fr. 400.—l'anno per apparecchio;
- d) esercizio di commerci durevoli da fr. 40.—fino a fr. 500.—il mq l'anno; occasionali da fr. 4.—fino a fr. 10.—per mq al giorno, avuto riguardo della superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a fr. 2.—l'ora;

- f) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili da fr. 4.—fino a fr. 8.—il mq per mese (frazione di mese), ritenuto un minimo di fr. 30.--; posa di contenitori e simili fino a fr. 200.—annui per unità;
- g) luna park, circhi, manifestazioni e simili da fr. 50.—fino a fr. 500.—il giorno.
- h) cartelli pubblicitari o informativi:

fino a fr. 100.—(unità o porzione di essa) per ogni cartello provvisorio;

fino a fr. 1'000.—(unità o porzione di essa), validità 10 anni, per ogni cartello informativo permanente;

fino a fr. 5'000.—(unità o porzione di essa) per la concessione di spazi di affissione pubblicitaria;

la tassa è prelevata in funzione della superficie del cartello: 1 unità corrisponde alla superficie di un cartellone standard (89.5 x 128 cm). Sono considerati cartelli definitivi quelli collocati per una durata maggiore di 6 mesi.

La tassa è dovuta intera anche in caso di rimozione anticipata rispetto al periodo di concessione del cartello.

Alla scadenza della concessione (10 anni) può essere chiesto il rinnovo, alle stesse condizioni.

Chi richiede la posa di un cartello è tenuto a mantenerlo in modo decoroso; in caso contrario il Municipio ne ordina la rimozione e procede d'ufficio addebitando le spese al proprietario se egli non vi provvede.

Tutti i costi di posa e di rimozione del cartello sono a carico del richiedente; egli è tenuto a coordinare i lavori con il Comune.

²Le tasse sono fissate dal Municipio tramite ordinanza municipale.

³Per usi particolari non previsti da presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

⁴Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Articolo 41 – Criteri di computo

¹Nel determinare le singole tasse il municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso la cui cosa è destinata.

²Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Articolo 42 - Pagamento

¹Le modalità di pagamento sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²Il credito per tasse accessorie si prescrive in 5 anni da quando sono esigibili.

Articolo 43 - Esenzioni

Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini.

Articolo 44 - Restituzione

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà diritto a rimborso.

³La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva.

Articolo 45 – Concessioni e autorizzazioni esistenti

¹Le concessioni e le autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

²Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, scadono decorsi 5 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore scadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

³Ai fini della legge edilizia, gli usi, utilizzazioni o occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che non sono stati assoggettati a qualsiasi concessione o autorizzazione, non decadono e possono essere mantenuti.

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 46 – Abrogazioni

¹Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 20 marzo 1989 (revisione del 18 dicembre 2000), nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Articolo 47 – Entrata in vigore (188 LOC)

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

Approvato dal consiglio comunale il 14 dicembre 2009.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

f.to Marcello Storni

Il Segretario:

f.to Vittorio Scettrini

Approvato dall'autorità cantonale l'8 febbraio 2010